



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER **le MARCHE**

DIREZIONE REGIONALE

UFFICIO II

ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA
[CONTENZIOSO]

Prot. n. 16174/A30a

Ancona, 28 ottobre 2013

**All' Avvocatura Distrettuale dello Stato
Casella postale 392 - ANCONA**

rif. nota 18823 del 14.8.2013

[CT 1196\2013 Honorati]

a mezzo e-mail

**Al Dirigente dell'I.S.C. "Sud-Belardi"
SENIGALLIA**

OGGETTO: ricorso ex art. 28 L. 300\19790 - Asserito comportamento anti-sindacale del Dirigente scolastico. Ricorso al Tribunale di ANCONA in funzione di Giudice del Lavoro. Favorevole decreto in data 18.10.2013.

In allegato si trasmette il favorevole decreto indicato in oggetto con cui il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso promosso da alcune OO.SS. del comparto scuola ritenendo legittimo, sotto più profili, il comportamento tenuto dal Dirigente scolastico.

Spese compensate.

IL DIRIGENTE
Andrea Ferri

NS\Anno-2013\Lavoro\L.300\70\Ancona\Sud-Berardi-InvioDecreto.doc





TRIBUNALE DI ANCONA

R.G. n. 1454/2013

DECRETO

ex art. 28 L. n. 300/70

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 settembre 2013;

letti gli atti;

visto l'art. 28 L. n. 300/70;

rilevato che le organizzazioni sindacali territoriali di CGIL, COBAS, CISL e UIL della Scuola, lamentano l'antisindacalità della condotta tenuta dalla Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Senigallia Sud-Belardi, chiedendo che venga ordinato a controparte di mettere a disposizione delle ricorrenti tutta la documentazione richiesta ed, in particolare, i prospetti definitivi della dotazione organica di diritto e dell'organico di fatto, nonché di avviare immediatamente le procedure di cui all'art. 6 CCNL 2006/2009 in relazione alle materie di cui alle lettere h), i), m) del comma due, con disapplicazione e rimozione dei relativi effetti della determinazione unilaterale assunta dalla dirigente in data 11.4.2013;

rilevato che, quanto alla violazione degli obblighi preventivi di informazione, nel ricorso si dà atto che i prospetti relativi agli organici di diritto siano, comunque, stati forniti sebbene in ritardo rispetto ai tempi stabiliti e successivamente alla scadenza del termine concesso alle scuole per formulare proposte di organico e dopo l'espressa richiesta della RSU;

rilevato che, a comprova dell'assunto, parte ricorrente ha depositato in giudizio una missiva della RSU con la quale, diversamente da quanto esposto, veniva richiesta al dirigente la comunicazione del numero di iscrizioni presso l'Istituto per l'anno scolastico 2013/2014;

rilevato, pertanto, che tale circostanza unitamente alla genericità dell'allegazione circa un presunto ritardo rispetto ai tempi stabiliti (quali?) non permette di potersi pronunciare circa l'esistenza di un comportamento antisindacale;

rilevato, in ogni caso, che il cuore della questione sottoposta a questo giudicante attiene al rifiuto opposto da parte della dirigente scolastica a contrattare le questioni di cui ai punti h, i e m del citato art. 6 CCNL 2006/2009 in quanto ritenute abrogate a seguito dell'emissione del D.lgs. 150/2009 con conseguente modifica dell'art. 5 comma due, del D.lgs. 165/2001;



premesso che, ai sensi dell'art. 6 citato "sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani; (...)

m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; rilevato che il comma 2 dell'art. 5 D.lgs. 165/2001, nella formulazione introdotta dal D.lgs. 150/2009 così recita: "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

rilevato che, successivamente, con D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 si è disposto che "Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9";

rilevato che tale normativa va messa in correlazione con quanto stabilito anche dall'art. 54 d. lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 che ha così sostituito l'art. 40 co. 1° d. lgs. n. 165/2001: "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli



incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”;

rilevato che, per quanto riguarda il regime transitorio, ai sensi dell'art. 65 del d. lgs. n. 150/2009, “entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.(...) Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso”;

rilevato, dunque, che per quanto riguarda la contrattazione integrativa, l'art. 65 stabilisce che i contratti vigenti debbano adeguarsi alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché al nuovo sistema premiale entro il 31 dicembre 2010 (entro il 31 dicembre 2011 per il comparto regioni e autonomie locali) e che in caso di mancato adeguamento i contratti “cessano la loro efficacia dal 1 gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili”;

ritenuto che la previsione di un obbligo di adeguamento e la sanzione della cessazione dell'efficacia dei contratti per l'ipotesi di mancato adeguamento risultino logicamente incompatibili con l'affermazione per cui la disciplina del d. lgs. n. 150/2009 non sarebbe ancora in vigore;

ritenuto, pertanto, che non appaia corretta la tesi sostenuta dalle associazioni sindacali ricorrenti secondo cui la disciplina del d. lgs. n. 150/2009 non è ancora entrata in vigore relativamente alla contrattazione collettiva nazionale, sicché, atteso il vincolo di gerarchia esistente tra quest'ultima e la contrattazione integrativa, la riforma non sarebbe entrata in vigore neppure per la contrattazione integrativa;



ritenuto, infatti, che tale tesi non tiene conto della statuizione – chiarissima e non suscettibile di diversa interpretazione – per cui la contrattazione collettiva deve adeguarsi ai principi della riforma entro il 31 dicembre 2010, a pena della perdita di ogni efficacia;

ritenuto, al contrario, che la previsione dell’obbligo dei contratti integrativi di adeguarsi alle nuove disposizioni, unita al fatto che detti contratti, ai sensi dell’art. 40 d. lgs. 165/2001, non possono derogare ai contratti collettivi nazionali, induce, infatti, ad affermare che gli stessi contratti collettivi nazionali siano immediatamente soggetti alla disciplina del d. lgs. n. 150/2009, in quanto, ove così non fosse, la contrattazione integrativa non potrebbe adeguarsi alla nuova disciplina senza porsi in contrasto con i contratti collettivi sovraordinati;

rilevato, peraltro, che il tenore testuale dell’ult. co. dell’art. 65 d. lgs. n. 150/2009 (“Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso”), seppure ha indotto alcuni a ritenere che le norme della riforma si applichino dalla tornata contrattuale successiva a quella dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2009 sia per quanto riguarda la disciplina del procedimento per la contrattazione collettiva, sia con riferimento agli aspetti “sostanziali” della contrattazione collettiva nazionale, debba, invece, leggersi con esclusivo riferimento agli aspetti procedurali della contrattazione collettiva nazionale e non anche a quelli “sostanziali”, per i quali dovrebbe al contrario valere il principio, dettato dall’art. 40, co. 1 d. lgs. 165/2001, di immediata caducazione delle clausole collettive contrastanti con norme imperative;

ritenuto, dunque, che pur con le incertezze interpretative connesse al difficile coordinamento delle vari disposizioni, debba affermarsi l’intervenuta immediata caducazione, alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2009, delle norme collettive che disciplinavano materie ora escluse dalla competenza della contrattazione, quali l’organizzazione degli uffici, la microrganizzazione e le prerogative dirigenziali, nonché le materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9;

ritenuto che debba, di conseguenza, ritenersi caducato l’art. 6 co. 2° C.C.N.L. 2006/2009 nella parte in cui prevede come materie oggetto di contrattazione integrativa quelle di cui alle lett. h), i) e m) atteso che tali materie rientrano nella “organizzazione degli uffici”, “gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità”, “ direzione”, “ organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”, materie tutte ormai riservate alle prerogative dei dirigenti;

ritenuto, di conseguenza, che appaia legittimo il rifiuto della dirigente scolastica in questione di negoziare una materia non più oggetto di contrattazione;

rilevato, infine, quanto alla doglianza relativa all’adozione da parte della dirigente del provvedimento unilaterale dell’11.4.2013, che la riforma ha introdotto il potere



dell'amministrazione di provvedere unilateralmente, in mancanza di contrattazione, sulle materie oggetto del mancato accordo, in via provvisoria e fino alla successiva sottoscrizione dell'accordo;

rilevato, infatti, che ai sensi dell'art. 40 co. 3 ter d. lgs. n. 165/2001, "al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione";

ritenuto che la facoltà di regolamentazione unilaterale del datore di lavoro pubblico riguardi qualsiasi materia oggetto di contrattazione integrativa e, come si desume dal nuovo comma 3-bis del medesimo art. 40 d.lgs. n. 165/2001, scatti per il solo fatto che le parti collettive non abbiano raggiunto un accordo entro il termine fissato dai contratti collettivi nazionali per la stipulazione dei contratti integrativi;

ritenuto, pertanto, che anche sotto questo profilo appaia legittimo l'operato della dirigente scolastica;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato;

ritenuto che, alla luce della novità e complessità della questione e dell'esistenza di giurisprudenza contrastante, sussistano gravi motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Ancona respinge il ricorso. Spese compensate.

Ancona, 18.10.2013

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Arianna Sbanò

